



UNIONE ITALIANA DEI LAVORI AGROALIMENTARI

Segreteria Nazionale
Via Savoia 80 – 00198 Roma
Tel. 06.85301610 Fax 06.85303253
Sito internet: www.uila.it
Posta elettronica: uilanazionale@uila.it

Roma, 17 novembre 2011
Circ. n. 103/SM/im

Alle Segretarie Regionali e Provinciali
UILA – UIL

Loro Sedi

Oggetto: premio di produttività 2012

Carissimi,

con la presente intendo informarvi sugli sviluppi in merito al premio di produttività e ai relativi benefici fiscali per i lavoratori previsti per il 2012.

Come sapete, il **decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)** prevedeva tra le “Disposizioni per lo sviluppo” (Titolo II) all’art.26 “Contrattazione aziendale” che “per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro”.

La **legge 182/2011 (legge di stabilità 2012)** in attuazione della suddetta disposizione, precisa quanto segue:

- Art. 33 commi 12 e 14:

Proroga anche per il 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività (come già previste dal Dl 93/2008 per il 2009). L'individuazione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva e del reddito soglia annuo entro il quale il titolare può usufruire dell'agevolazione fiscale, saranno decisi con l'emanazione di un Dpcm di concerto con il Ministro dell'Economia. Resta fermo che l'agevolazione dovrà essere contenuta in un onere complessivo massimo di € 835 milioni nel 2012 e di € 263 milioni nel 2013.

- Art. 22 comma 6:

precisa che la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi è relativo ai soli emolumenti retributivi previsti “dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazione dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda..” con la precisazione che al regime agevolato si applicano anche le voci retributive variabili concordate sulla base dei “contratti di prossimità” (includono tutti gli accordi firmati a livello territoriale o aziendale per disciplinare determinate situazioni aziendali legate all'organizzazione aziendale, nuovi investimenti, emersione lavoro irregolare, ecc.).

Infine, stabilendo che l'agevolazione è prevista a condizione che consegua alla “sottoscrizione” di contratti collettivi di secondo livello, il comma introduce la necessità della forma scritta.

- Art. 33 comma 14:

Stabilisce che l'agevolazione, fruibile su domanda delle imprese, è concessa sulla base di alcuni criteri. Tra questi, quello in base al quale l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio deve essere entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita. Per quanto riguarda il 2012 questo limite dovrà essere in ogni caso determinato da un decreto del Ministero del Lavoro di concerto con l'Economia.

Ritengo sia opportuno conoscere ed approfondire tale materia per svolgere sempre al meglio la nostra attività.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Stefano Mantegazza)

